



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 23.12.2024

OGGETTO: Esame relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco periodo 1 gennaio-31 ottobre 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitrè** del mese di **Dicembre**, con avviso scritto (prot. n. 10340) del 13.12.2024, è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale** - Via Vittorio Emanuele.

Presiede il Consigliere, Dott. Paolo Ganci.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Il Segretario Comunale alle ore 18:48 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	ASSENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	ASSENTE
Assegnati n. 10		Presenti n. 8
Assenti n. 2 (Panebianco e Montalto)		

Il Presidente Dott. Ganci Paolo, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Urso Sebastiano Mario e Rossitto Emanuele**.

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del **5°)** punto all'ordine del giorno recante: **"Esame relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco periodo 1 gennaio-31 ottobre 2024"**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco illustra la sua relazione evidenziando che copre questi dieci mesi, anche al fine di procedere al riallineamento temporale, dalla data di insediamento del Sindaco, come richiesto dalla legge regionale n. 3/2024 e chiarito dalla legge circolare regionale del 03 ottobre 2024; prosegue elencando nel dettaglio tutte le attività svolte e coglie l'occasione per evidenziare quelle in itinere, da completare entro la fine del mandato elettorale.

Il Presidente chiede se ci sono interventi.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara: "Il Consiglio comunale prende atto della **"Relazione Annuale sullo stato di attuazione del programma governativo del Sindaco del Comune di Ferla – periodo 1 gennaio-31 ottobre 2024"**

La decisione viene repertoriata al n. 41 del 23 dicembre 2024 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.



Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale

OGGETTO: *Esame relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2024*

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Visto l'art. 17 della Legge della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come novellato dall'art. 119 della legge regionale 31.01.2024, n. 3, il quale prevede che:

"1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. L'inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione dell'I per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni nonché, parimenti, una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. In caso di inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese di ritardo la cui causa sia da imputare ai consiglieri comunali del comune inadempiente è determinata una riduzione del 10 per cento dell'importo dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali.

3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo. L'inadempienza di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente.

4. Transitoriamente ed in sede di prima applicazione i comuni entro 60 giorni adempiono a quanto disposto dai precedenti commi. Decorso tale termine si applica quanto previsto dal presente articolo."

Richiamata la circolare n. 12 del 03.10.2024 della Regione Siciliana – Assessorato Autonomie locali avente per oggetto: *"Relazione sullo stato di attuazione del programma L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, art. 119 – Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 2, comma 1, lett. a)";*

preso atto che con precedente deliberazione n.10 del 28.03.2024, il Consiglio Comunale ha proceduto alla regolare presa d'atto e esame della relazione del Sindaco, in ottemperanza all'art. 17 della legge regionale n. 7/1992 sopra citata, depositata dallo stesso con nota prot. 2279 del 18.03.2024, per l'anno 2023;

Rilevato che con nota prot. 10143 del 09.12.2024, il Sindaco ha regolarmente presentato relazione annuale sullo stato di attuazione del programma dal 01 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, al fine di attuare il “principio di riallineamento temporale” posto dalla circolare n. 12 del 03.10.2024, sopra richiamata, in virtù delle modifiche apportate dalla L.R. n. 3/2024;

Considerato che in virtù della normativa sopra richiamata il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere in seduta pubblica le proprie valutazioni;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;

Ritenuto che costituisce obbligo di legge sottoporre all'esame e alle valutazioni del consiglio comunale la relazione annuale del Sindaco;

Vista la L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni;

Visto il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 agosto 1960, n. 3;

Visto il D.Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le LL.RR. n. 23/1988 e n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modificazioni.

PROPONE

di procedere in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, all'esame e valutazioni sullo stato di attuazione del programma del Sindaco periodo 1 gennaio -31 ottobre 2024.

Ferla lì 10 dicembre 2024

***Il Segretario Comunale**
con funzioni aggiunte Responsabile Area Affari Generali
Dott. Giuseppe Morale*

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L. 142/90

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
FAVOREVOLE.

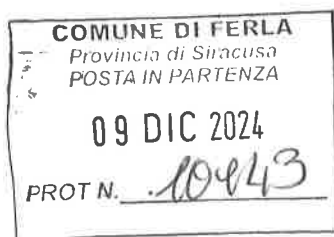
FERLA, ADDI 10 DICEMBRE 2024

***Il Segretario Comunale**
con funzioni aggiunte Responsabile Area Affari Generali
Dott. Giuseppe Morale*



Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa



→ Al Segretario Generale dott. Giuseppe Morale
Al Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Ganci

OGGETTO: Relazione Annuale sullo stato di attuazione del programma governativo del Sindaco del Comune di Ferla avv. Michelangelo Giansiracusa.

Si trasmette, in allegato, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 7/92 come modificato dall'art.11 della L.R. n. 3/2024, la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma governativo del Sindaco del Comune di Ferla. Periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2024 -.

Distintamente

Il Sindaco
F.to *Avv. Michelangelo Giansiracusa*



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3 "Coordinamento attività di vigilanza e
controllo sugli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"

Palermo, 03/10/2024Prot. n. 15905**CIRCOLARE n. 12 del 03/10/2024**

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del programma. L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, art. 119 – Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 2, comma 1, lettera a).

**Ai Sindaci
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani**

**e, p.c. Al Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia
Al Presidente dell'A.S.A.E.L.
Al Presidente della Lega delle Autonomie Locali**

La legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I, n. 7 del 3.2.2024, con l'art. 119 ha interamente sostituito l'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 relativo alla *"Relazione allo stato di attuazione del programma"* di competenza del Sindaco, introducendo previsioni sanzionatorie ed interventi sostitutivi in caso di inadempienza al decorrere dei termini ivi previsti per ogni organo competente.

La nuova norma, al comma 1, prevede che *"Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti."* Rispetto al testo previgente, mediante l'inciso *"a decorrere dalla data di insediamento"*, viene fugato ogni dubbio interpretativo sull'arco temporale da tenere in considerazione tenuto conto che l'anno, con l'intervenuta modifica della norma, dovrà essere calcolato in relazione alla data di insediamento del Sindaco: in questo modo viene, pertanto, meno ogni possibile interpretazione alternativa secondo la quale l'arco temporale della relazione coincideva con la durata dell'esercizio finanziario. Ai fini dell'esatto computo del periodo di un anno, si assume come principio generale quanto statuito dall'art. 155 c.p.c., il quale stabilisce che *"Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune"*.

In ordine alle sanzioni, il comma 1 del novellato art. 17 ha previsto, a seguito di una inadempienza protratta per oltre sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione della relazione, *"una riduzione dell'1 per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni nonché, parimenti, una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente."* Per quanto attiene il fondo regionale, il competente Dipartimento regionale delle Autonomie Locali provvederà, ogni anno, a svolgere l'attività ricognitiva volta ad accertare l'avvenuto adempimento da parte del Sindaco entro i termini previsti ed, in caso di inadempimento, quantificare il ritardo accumulato per operare le

relative decurtazioni sul fondo. A questo proposito, si precisa che il senso letterale dell'inciso *“per ogni mese di ritardo”* è volto ad escludere che possa essere ugualmente applicata la sanzione anche per la frazione di mese. L'attività ricognitiva di cui sopra è già stata avviata per la verifica della fase transitoria e di prima applicazione, per l'irrogazione delle sanzioni sui trasferimenti del 2024, mediante le disposizioni impartite con la circolare assessoriale n. 8 del 7.8.2024.

In merito all'apparente discrasia fra il periodo a cui si riferisce la relazione, che non coinciderà mai con l'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), ed il periodo relativo ai trasferimenti su cui operare le sanzioni che, invece, è ancorato all'esercizio finanziario e pertanto all'anno civile, si fa presente, per ovvie ragioni, che il regime applicativo non può che fare riferimento alla relazione annuale il cui orizzonte temporale abbia termine entro l'anno precedente ai *“trasferimenti relativi all'anno successivo”*. In questo senso, con la circolare assessoriale sopra richiamata è stato inviato un modulo contenente una dichiarazione relativa all'adempimento in questione che doveva fare riferimento alla relazione dell'anno 2023.

È, invece, di competenza degli organi e degli uffici dei singoli Comuni l'onere di operare le riduzioni sulla indennità di funzione del Sindaco secondo quanto parimenti indicato dalla norma.

Nell'ambito dei commi 2 e 3 viene indicata la procedura attraverso la quale la relazione del Sindaco viene sottoposta all'esame del Consiglio comunale affinché quest'ultimo esprima pubblicamente le proprie valutazioni, prevedendo eventuali ulteriori sanzioni in caso di inadempimento a carico dei Consiglieri, nonché l'eventuale azione sostitutiva di competenza di questo Assessorato. Il tempo entro il quale il Consiglio comunale *“esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni”* è di dieci giorni, trascorsi i quali decorrerà un ulteriore termine di sessanta giorni al termine del quale senza che vi sia stato esito *“l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento di quanto disposto dal presente comma.”* Appare chiaro che il termine di sessanta giorni decorra dopo che siano trascorsi i dieci giorni dalla presentazione della relazione.

Anche in questo caso, sono gli organi e gli uffici del Comune ad essere competenti ad operare la riduzione del 10 per cento dell'importo del gettone di presenza ai Consiglieri comunali per il ritardo la cui causa sia da imputare a questi ultimi, sempre in ragione di mese per quanto riguarda il computo.

Nel comma 3 si prescrive che il Sindaco partecipi alla seduta dedicata alle valutazioni sulla relazione e, anche in questo caso, l'inadempienza da parte del Sindaco stesso, tale da determinare di conseguenza un ritardo del Consiglio, viene sanzionata con una decurtazione del 10 per cento sull'indennità di funzione per ogni mese di ritardo.

Per quanto riguarda la norma transitoria contenuta nel comma 4, considerato che l'orizzonte temporale della relazione viene ora ad essere chiaramente circoscritto, essa scaturisce dalla necessità di riallineare la tempistica delle relazioni già presentate sulla base delle diverse interpretazioni della norma previgente che i Comuni avevano adottato.

Nel merito, la norma non indica esplicitamente da quando decorrono i sessanta giorni entro i quali i Comuni *“adempiono a quanto disposto dai precedenti commi.”*, lasciando presupporre che il termine decorra dall'entrata in vigore della legge, non potendosi, però, escludere che la disposizione possa essere anche interpretata nel senso di far decorrere tale termine dalla scadenza naturale dell'adempimento.

Tuttavia, è proprio dall'attività ermeneutica esplicata nella lettura dei commi precedenti, a cui in ogni caso il comma 4 fa espresso richiamo anche nella fase transitoria e di prima applicazione, che l'interpretazione prevalente della decorrenza non possa essere altra se

non quella della entrata in vigore della legge dal momento che, come già sopra precisato, il regime applicativo fa riferimento alla relazione annuale il cui orizzonte temporale abbia termine entro l'anno precedente ai “*trasferimenti relativi all'anno successivo*”. ed il cui adempimento, pertanto, era già scaduto al momento dell'entrata in vigore della legge. Si è, quindi, voluto transitoriamente consentire ai comuni già inadempienti, in virtù del fatto che non può essere applicato un regime sanzionatorio retroattivamente, di adeguare la propria situazione al nuovo dettato normativo senza incorrere nelle decurtazioni previste.

Da ciò ne consegue che i Comuni che sono stati interessati da consultazioni elettorali nel 2023, non sono coinvolti dalla fase transitoria, ma dovranno applicare la norma a regime, e cioè i commi 1, 2 e 3, allo scadere del primo anno di mandato del Sindaco, a pena delle sanzioni ivi previste che, per quanto riguarda i trasferimenti regionali, saranno applicate sul fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni dell'anno 2025.

In ogni caso e solo nella fase transitoria, nel rispetto del principio di riallineamento temporale sopra richiamato, sono da considerarsi ai fini dell'avvenuto adempimento anche le relazioni riferite ad un arco temporale che pur iniziato nel 2023 ricada anche nel 2024.

Restano, infine, confermate le modalità attuative disposte con la circolare n. 8 del 7.8.2024 sull'attività ricognitiva posta in capo al Servizio 3 – Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali relative alla fase transitoria e di prima applicazione.

L'Istruttore Direttivo

Enzo Abbinanti

ENZO
ABBINANTI

Firmato digitalmente
da ENZO ABBINANTI
Data: 2024.09.19
11:56:50 +02'00'

Il Dirigente del Servizio 3

Monica Tardo

MONICA
TARDO

Firmato digitalmente
da MONICA TARDO
Data: 2024.09.19
12:00:29 +02'00'

Il Dirigente Generale

Salvatore Taormina

SALVATORE
TAORMINA

Firmato digitalmente da
SALVATORE TAORMINA
Data: 2024.09.19
12:10:33 +02'00'

L'Assessore

On. Dott. Andrea Barbaro Messina

Firmato digitalmente da:

ANDREA BARBARO MESSINA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA

Firmato il 02/10/2024 16:20

Seriale Certificato: 6982572901559320469

Valido dal 05/12/2022 al 05/12/2025

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Ganci



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Morale



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

- a) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2
- x) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li _____

**Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale**